

DELIBERAZIONE 22 MARZO 2012
99/2012/R/EEL

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL SISTEMA INDENNITARIO, IN TEMA DI
RICHIESTE DI INFORMAZIONI DEI CLIENTI FINALI E DI MANCATO PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO C^{MOR}

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129/10 di conversione del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: deliberazione GOP 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 134/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 ed in particolare l'Allegato B (di seguito: Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 219/10);

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 89/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/11);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com(di seguito: deliberazione 79/2012);
- il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 32/11 (di seguito: DCO 32/11)

CONSIDERATO CHE:

- l’Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 219/10, istituisce un sistema che garantisce un indennizzo all’ esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching* per il servizio prestato (di seguito: sistema indennitario);
- il sistema indennitario costituisce per l’ esercente la vendita uno strumento di tutela relativo a quelle situazioni di inadempimento del cliente finale (di seguito: morosità) rispetto alle quali il ricorso agli ordinari strumenti di tutela del credito risulta impossibile, perché l’ esercente non può sospendere la fornitura in quanto non è più controparte di un contratto attivo con il cliente finale, e molto spesso particolarmente oneroso, qualora gli importi del credito maturato siano di entità tale da rendere diseconomico il ricorso alle ordinarie azioni di recupero del credito;
- nello specifico, il sistema indennitario prevede che, qualora si verificano determinate condizioni, l’ esercente la vendita uscente possa presentare richiesta di indennizzo al gestore del sistema indennitario (di seguito: il Gestore), il quale comunica all’ impresa di distribuzione alla cui rete è connesso il punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito non pagato, di applicare il corrispettivo C^{MOR} (con riferimento al medesimo punto ad un livello pari al valore dell’ indennizzo); inoltre l’ impresa di distribuzione è tenuta a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) un importo pari a quello del corrispettivo C^{MOR} e la Cassa, successivamente, provvede ad erogare il corrispondente indennizzo all’ esercente la vendita uscente;
- il sistema indennitario prevede quindi una gestione centralizzata in cui il Gestore, identificato nella società Acquirente Unico SpA (di seguito: l’ Acquirente Unico) con la deliberazione ARG/elt 219/10, riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema indennitario ossia il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. all’ esercente la vendita entrante, l’ impresa di distribuzione e la Cassa;
- l’ articolo 7 dell’ allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09 prevede che le modalità di funzionamento del sistema indennitario sono stabilite attraverso un apposito regolamento approvato dall’ Autorità nonché attraverso la definizione da parte del Gestore di apposite specifiche tecniche di funzionamento;
- con la deliberazione ARG/elt 219/10, l’ Autorità ha approvato il citato regolamento ed ha altresì previsto che, con riferimento al periodo di prima attuazione, inizialmente compreso tra l’ 1 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011, trovasse applicazione la disciplina semplificata approvata dalla medesima deliberazione;

- il sistema indennitario fa parte dell'insieme dei processi che verranno gestiti, a regime, nell'ambito del sistema informativo integrato (di seguito: SII), i cui criteri generali di funzionamento e gestione sono stati definiti dalla deliberazione ARG/com 201/10.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il sistema indennitario, oltre alla finalità sopra richiamata, persegue anche l'obiettivo di fare gravare l'onerosità relativa alla morosità sul cliente finale che la genera, attraverso il corrispettivo C^{MOR} ;
- il corrispettivo C^{MOR} è applicato al cliente finale per il tramite dell'esercente la vendita entrante controparte del cliente finale, cui l'impresa distributrice applica tale corrispettivo nell'ambito del servizio di distribuzione;
- tale impostazione comporta che eventuali richieste di chiarimenti del cliente finale circa il sistema indennitario e l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} siano gestite nell'ambito del rapporto contrattuale tra il medesimo cliente e l'esercente la vendita entrante, e che le problematiche legate al mancato pagamento del corrispettivo C^{MOR} rimangano in capo al citato esercente;
- al fine di minimizzare l'onere che discende dal sistema indennitario sull'esercente la vendita entrante, l'attuale disciplina già definisce i seguenti strumenti di tutela a favore di quest'ultimo:
 - a) la facoltà, prevista dall'articolo 6, della deliberazione ARG/elt 4/08, di revocare la richiesta di *switching* nei casi in cui il punto di prelievo sia oggetto di precedente richiesta di indennizzo;
 - b) il diritto, previsto dall'articolo 3, dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09, di comprendere nel valore dell'indennizzo anche l'eventuale valore del corrispettivo C^{MOR} fatturato al cliente finale e non riscosso;
- la deliberazione ARG/elt 89/11 ha avviato un procedimento anche al fine di minimizzare le potenziali ulteriori criticità del sistema indennitario nei confronti dell'esercente la vendita entrante e, nell'ambito di tale procedimento, con il DCO 32/11, l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti aventi a oggetto:
 - a) una specifica procedura di gestione dei reclami relativi al sistema indennitario;
 - b) ulteriori strumenti di tutela a favore dell'esercente la vendita entrante nei casi in cui il cliente risulti ulteriormente inadempiente, non pagando il corrispettivo C^{MOR} ;
- con riferimento alla specifica procedura di gestione dei reclami, il DCO 32/11 ha previsto:
 - a) che l'esercente la vendita entrante, che abbia ricevuto una richiesta di informazioni o un reclamo relativo all'applicazione del C^{MOR} , sia tenuto ad inviare al cliente finale esclusivamente una comunicazione standard, contenente, tra gli altri, indicazione della disciplina del sistema indennitario e della circostanza che i reclami in materia devono essere inoltrati al precedente esercente la vendita con possibilità di contattare il *call center* dello Sportello per il consumatore di energia (di seguito: lo Sportello) istituito, ai sensi della deliberazione GOP 28/08, presso l'Acquirente Unico, per avere ulteriori informazioni;

- b) che sia definito un apposito modulo per l'inoltro del reclamo da parte del cliente, da pubblicare sul sito internet dell'Autorità e di Acquirente unico e messo a disposizione dall'esercente la vendita;
- c) che l'esercente la vendita che ha presentato richiesta di indennizzo sia tenuto a rispondere al reclamo entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, prevedendo un indennizzo automatico pari ad un terzo del valore del corrispettivo C^{MOR} applicato in caso di ritardo nella risposta; e che in caso di risposta insoddisfacente, il cliente possa rivolgersi allo Sportello che dovrà valutare la risposta entro 10 giorni lavorativi;
- d) termini più ampi della procedura di sospensione da parte dell'esercente la vendita entrante che addebita il C^{MOR} ;
- con riferimento alla definizione di appositi meccanismi di restituzione, il DCO 32/11 ha illustrato i seguenti interventi:
 - a) l'introduzione di un apposito meccanismo di restituzione all'esercente la vendita entrante, delle somme corrispondenti al corrispettivo C^{MOR} da questi versato all'impresa di distribuzione, in caso di mancato pagamento del medesimo corrispettivo da parte dei clienti finali (per le casistiche in cui l'attuale disciplina non prevede già specifici strumenti di tutela, quali il suddetto diritto di comprendere nell'indennizzo anche il valore del corrispettivo del C^{MOR} pagato all'impresa distributrice ma non riscosso dal cliente finale in caso di *switching* di quest'ultimo);
 - b) il riaddebito al cliente finale del corrispettivo C^{MOR} da quest'ultimo non pagato, nei casi in cui il medesimo, una volta disattivato il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo, richieda di riattivarlo o di attivarne uno differente nello stesso ambito territoriale di distribuzione;
- in particolare il DCO 32/11 ha previsto:
 - a) in relazione al meccanismo di restituzione che tale meccanismo sia applicato nelle situazioni in cui il punto di prelievo nella titolarità del cliente finale che non ha pagato il corrispettivo C^{MOR} è sospeso per morosità (o oggetto di una richiesta di sospensione), o disattivato (o oggetto di una richiesta di disattivazione);
 - b) in relazione al riaddebito del corrispettivo C^{MOR} , che la riattivazione sia subordinata al preventivo pagamento degli importi relativi al corrispettivo C^{MOR} ;
- con il DCO 32/11 è stata infine consultata la possibilità di definire un'apposita disciplina anche con riferimento al primo periodo di funzionamento del sistema indennitario, inteso come periodo compreso tra la data di effettivo funzionamento del sistema indennitario e la data di implementazione delle modifiche richieste al sistema indennitario espresse nel medesimo DCO; tale disciplina prevedrebbe, tra l'altro, l'applicazione dei meccanismi semplificati di restituzione all'esercente la vendita entrante e di riaddebito al cliente finale di cui sopra dei corrispettivi C^{MOR} pagati all'impresa distributrice, fatturati nel primo periodo di funzionamento e non riscossi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli esiti della consultazione del DCO 32/11 evidenziano un generale consenso degli operatori sulla necessità di definire appositi strumenti di minimizzazione delle potenziali criticità del sistema indennitario nei confronti dell' esercente la vendita entrante; tuttavia, al contempo, la maggior parte degli operatori ha ritenuto che le misure prospettate dall' Autorità:
 - a) risultino particolarmente complesse e onerose per i soggetti coinvolti;
 - b) comportino investimenti per la modifica e l' integrazione degli attuali processi, in particolare per quanto riguarda quelli gestiti dalle imprese di distribuzione, i quali dovranno essere rivisti in funzione della prossima implementazione del SII;
 - c) necessitino di un periodo di sviluppo e implementazione, successivi anche alla definizione delle specifiche tecniche dei flussi da parte del Gestore, riducendo ulteriormente la durata del periodo di operatività di tali misure prima dell' avvio del SII;
- con particolare riferimento alla specifica procedura nella gestione dei reclami, i soggetti che hanno risposto alla consultazione hanno rilevato:
 - a) l' opportunità che le contestazioni dei clienti non siano disciplinate come reclami, ma come richieste di informazioni, senza essere pertanto sottoposte allo standard specifico del TIQV né all' applicazione di indennizzi automatici a favore del cliente finale;
 - b) l' esigenza di non estendere i termini per la richiesta di sospensione della fornitura in caso di mancato pagamento del corrispettivo C^{MOR} all' esercente la vendita entrante;
 - c) l' opportunità di prevedere che le richieste di informazioni siano evase dallo Sportello limitando al più il ruolo dell' esercente la vendita entrante ad una pura informativa standard al cliente finale;
 - d) la possibilità di inserire nella fattura, in cui viene contabilizzato il corrispettivo C^{MOR} , un' informativa indicante le modalità per l' inoltrato di comunicazioni relative all' applicazione del corrispettivo C^{MOR} ed i soggetti cui inoltrare le medesime;
 - e) la non condivisione delle tempistiche proposte per la valutazione dei reclami;
- per quanto riguarda, invece, i meccanismi di restituzione prospettati nel DCO 32/11, gli operatori hanno:
 - a) evidenziato l' onerosità, a livello gestionale, delle misure proposte, con particolare riferimento alla verifica della presenza di un precedente corrispettivo C^{MOR} associato al cliente finale titolare del punto, evidenziando come sia particolarmente critico, nelle more dell' entrata in operatività del SII, individuare i casi in cui il cliente finale riattivi il punto precedentemente disattivato o ne attivi uno differente nello stesso ambito territoriale di distribuzione;
 - b) proposto di rinviare alla fase successiva all' entrata in operatività del SII la definizione del meccanismo di riaddebito al cliente finale del corrispettivo C^{MOR} non pagato;
 - c) evidenziato la possibilità di differire l' introduzione delle proposte in tema di meccanismo di restituzione all' avvio del SII, con la conseguente necessità di prevedere, nelle more di tale avvio, soluzioni, volte a contenere, da un lato,

gli oneri gestionali e connessi al rischio morosità che grava sull'esercente la vendita entrante; dall'altro lato, l'implementazione di nuovi flussi informativi;

- con riferimento alle possibili soluzioni richiamate alla precedente lettera (c):
 - a) molti operatori, nel sottolineare comunque l'esigenza di prevedere fin da subito meccanismi che minimizzino le criticità del sistema indennitario sugli esercenti la vendita entranti, hanno proposto che la prima quantificazione dell'ammontare dei corrispettivi C^{MOR} non riscossi possa venire effettuata con modalità semplificate, anche in termini di verifica da parte dell'esercente la vendita entrante, tali da consentire il recupero di tali corrispettivi attraverso un'apposita componente tariffaria da applicare a tutti i clienti finali;
 - b) un operatore ha proposto di prevedere che il versamento del corrispettivo C^{MOR} all'impresa di distribuzione, da parte dell'esercente la vendita entrante, sia condizionato al preventivo pagamento del predetto corrispettivo, a quest'ultimo esercente, da parte del cliente finale;
- al fine di valutare l'impatto sugli esercenti la vendita entranti, gli Uffici dell'Autorità con nota dell'1 febbraio 2012, prot. Autorità n. 2993, hanno richiesto informazioni ai principali esercenti la vendita entranti che hanno ricevuto richieste di applicazione di corrispettivi C^{MOR} per un ammontare complessivo maggiore di 100.000 euro nel primo periodo di operatività del sistema indennitario, compreso tra l'1 luglio 2011 e l'1 dicembre 2011;
- dalle informazioni acquisite, è emerso che:
 - a) la maggior parte degli operatori non ha ancora fatturato il corrispettivo C^{MOR} ai propri clienti finali, e che tale fatturazione dovrebbe avvenire a partire dal mese di marzo 2012;
 - b) limitatamente ai tre operatori che hanno fornito dati numerici, se si considerano i soli punti di prelievo che sono stati oggetto di disattivazione, compresi i casi di contemporanea attivazione da parte di un altro cliente, il mancato pagamento dei corrispettivi C^{MOR} ammonta, nel periodo oggetto della richiesta di informazioni, a circa l'8% dei punti prelievo a cui è stato applicato il corrispettivo e a circa l'8% dell'importo totale dei corrispettivi applicati;
 - c) con riferimento ai medesimi operatori di cui alla lettera b), il numero dei punti sospesi per morosità rispetto al totale di punti che non hanno effettuato il pagamento del corrispettivo C^{MOR} , comprensivi anche dei ritardi di pagamento, risulta pari a circa il 34%;
- le informazioni raccolte evidenziano come le problematiche relative ai mancati pagamenti da parte dei clienti finali siano al momento difficilmente quantificabili e, anche nei casi dove sono presenti dati numerici, non è possibile effettuare una valutazione complessiva circa l'impatto sugli operatori;
- la raccolta periodica delle informazioni dagli esercenti la vendita entranti relativamente all'avvenuto pagamento del corrispettivo C^{MOR} da parte dei clienti finali risulta utile per un periodo medio lungo al fine di poter monitorare l'entità del fenomeno di uno degli aspetti ritenuti maggiormente critici del sistema indennitario e conseguentemente valutare l'opportunità di introdurre eventuali ulteriori misure a tutela dell'esercente la vendita entrante.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione ARG/elt 89/11 ha sospeso il termine di entrata in vigore del regolamento di funzionamento del sistema indennitario, approvato con la deliberazione ARG/elt 219/10, stabilendo che il nuovo termine fosse definito contestualmente alla modifica della disciplina relativa al sistema indennitario volta a minimizzare le criticità per gli esercenti la vendita entranti;
- l'entrata in vigore del predetto regolamento comporterebbe modifiche all'attuale disciplina semplificata che non tengono ancora conto della completa operatività del SII e del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), nonché della disponibilità dei dati rilevanti anche ai fini del funzionamento del medesimo sistema indennitario; inoltre, prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento devono essere definite le relative specifiche tecniche, secondo le procedure e i tempi previsti dall'articolo 3 dell'Allegato 2 alla deliberazione ARG/elt 219/10;
- date le tempistiche evidenziate al precedente punto, l'entrata in vigore del regolamento potrebbe avvenire solo in un momento molto vicino al primo funzionamento del RCU, i cui termini sono stati indicati nella deliberazione 79/2012, ossia in un momento in cui il citato regolamento dovrebbe essere sottoposto a nuova riforma, al fine di tenere in adeguata considerazione il funzionamento del SII e del RCU.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Acquirente unico, in qualità di Gestore, trasmette mensilmente all'Autorità rapporti sul funzionamento del sistema indennitario, nei quali ha segnalato i seguenti aspetti di criticità che si sono riscontrati nel primo periodo di funzionamento:
 - a) la presentazione di richieste di indennizzo per importi limitati ed inferiori rispetto ai costi di gestione sostenuti dal Gestore, e quindi dal sistema, nonché dagli altri operatori coinvolti nel sistema indennitario;
 - b) l'indisponibilità per l'esercente la vendita entrante delle informazioni relative all'identità dell'esercente la vendita uscente che richiede l'indennizzo, indisponibilità che limiterebbe la capacità dell'esercente la vendita entrante di rispondere alle richieste di chiarimenti ricevute dai clienti finali;
 - c) l'impossibilità per il Gestore di svolgere controlli efficaci al momento dell'accreditamento degli esercenti la vendita al sistema indennitario nelle more dell'avvio del SII; tale situazione dipende dall'indisponibilità di un elenco costantemente aggiornato degli utenti del dispacciamento attivi nel settore elettrico;
 - d) la necessità di chiarire come deve essere evidenziata l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} nella fattura inviata al cliente finale;
 - e) la mancata individuazione di una data univoca a partire dalla quale far decorrere i termini di presentazione delle richieste di indennizzo per i punti di prelievo oggetto di disattivazione;

- gli aspetti di criticità sopra citati possono essere agevolmente superati mediante minime integrazioni della c.d. disciplina semplificata del sistema indennitario, di cui all'allegato 3 della deliberazione n. 219/10, attualmente vigente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le modifiche alla disciplina del sistema indennitario volte alla riduzione delle criticità per gli esercenti la vendita entranti, tenendo conto delle esigenze di minimizzare i potenziali oneri derivanti dalle misure prospettate nel DCO 32/11, nonché dell'esigenza che gli investimenti conseguenti all'adozione di tali misure siano coerenti con la prossima implementazione del SII;
- con riferimento alla specifica procedura di gestione dei reclami illustrata nel DCO 32/11, accogliere le proposte degli operatori di prevedere che ogni comunicazione del cliente finale, diretta all'esercente la vendita entrante e avente ad oggetto l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} , sia considerata e gestita alla stregua di una richiesta di informazioni ai sensi del TIQV; tale soluzione risulta coerente con il fatto che l'esercente la vendita entrante è soggetto estraneo al rapporto che ha originato l'applicazione del predetto corrispettivo C^{MOR} ;
- prevedere pertanto che l'esercente la vendita entrante, qualora riceva una richiesta di informazioni sul corrispettivo C^{MOR} , invii al cliente finale una comunicazione standard, definita dall'Autorità;
- apportare le conseguenti modifiche alla regolazione vigente al fine di tenere in considerazione come la comunicazione inviata dal cliente finale all'esercente la vendita uscente che ha richiesto l'indennizzo ed avente ad oggetto l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} , deve essere considerata reclamo o richiesta di informazione secondo la generale disciplina prevista dal TIQV;
- prevedere, al fine di garantire comunque una corretta informazione per il cliente finale ed allo stesso tempo facilitare la gestione delle comunicazioni da parte dell'esercente la vendita entrante, che il documento di fatturazione che valorizza il corrispettivo C^{MOR} contenga, ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09, una comunicazione in accordo ad una formulazione definita dall'Autorità e contenente una breve informativa circa i punti di contatto per poter richiedere informazioni o per inviare reclamo;
- non introdurre la proroga dei termini per la sospensione della fornitura a seguito della fatturazione del corrispettivo C^{MOR} , in considerazione dell'implementazione della disciplina descritta ai punti precedenti, né una tempistica di valutazione della risposta al reclamo a carico dello Sportello;
- per quanto riguarda i meccanismi di restituzione prospettati nel DCO 32/11, definire le ulteriori soluzioni a tutela dell'esercente la vendita entrante tali da minimizzare l'impatto in termini di modifiche ai flussi informativi attualmente operativi, tenendo conto:
 - a) della necessità manifestata dagli operatori circa la definizione di interventi semplici e non particolarmente onerosi;
 - b) dell'attuale mancanza di elementi informativi significativi che evidenzino l'effettiva onerosità per l'esercente la vendita entrante legata al mancato pagamento del corrispettivo C^{MOR} da parte del cliente finale;

- c) dell'esigenza di mantenere a carico del cliente finale moroso gli oneri della morosità generati dallo stesso, al fine di non gravare sugli altri clienti finali attraverso l'applicazione di ulteriori apposite componenti tariffarie;
- prevedere, nello specifico, che la minimizzazione delle criticità del sistema indennitario per gli esercenti la vendita entranti, avvenga attraverso:
 - a) il differimento del termine per la fatturazione del corrispettivo C^{MOR} all'esercente la vendita entrante da parte dell'impresa distributrice, e dunque del relativo versamento a quest'ultima, al sesto mese successivo all'identificazione dell'esercente la vendita entrante; in tal modo l'esercente la vendita entrante si trova nella condizione di poter fatturare al cliente finale il corrispettivo C^{MOR} nel corso di tale periodo, e poter quindi averlo riscosso in un momento anteriore alla fatturazione da parte dell'impresa di distribuzione;
 - b) il riconoscimento all'esercente la vendita entrante della facoltà di non versare, entro il termine di cui alla precedente lettera a), dei corrispettivi C^{MOR} aventi ad oggetto punti di prelievo relativi a clienti finali sospesi (oppure oggetto di una richiesta di sospensione della fornitura) per morosità del cliente finale;
 - c) il riconoscimento, all'esercente la vendita entrante, il diritto di ottenere l'annullamento, delle richieste di indennizzo aventi ad oggetto punti di prelievo che, al termine di cui alla precedente lettera a), sono disattivati (oppure oggetto di una richiesta di disattivazione) per morosità del cliente finale o su richiesta di quest'ultimo; in tal modo, si garantisce all'esercente la vendita entrante di non versare alcun corrispettivo C^{MOR} qualora il cliente finale cui dovrebbe fatturare le relative somme si sottragga al pagamento disattivando o sospendendo il proprio punto di prelievo;
- avviare un monitoraggio del fenomeno della morosità dei clienti finali relativa ai corrispettivi C^{MOR} ad essi applicati, prevedendo, a tal fine, uno specifico flusso di comunicazione mensile tra l'esercente la vendita entrante partecipante e il Gestore;
- tenere conto degli aspetti di criticità segnalati dal Gestore nel primo periodo di funzionamento del sistema indennitario, prevedendo in particolare:
 - a) l'introduzione di una soglia minima, pari a 10 euro, al di sotto della quale l'esercente la vendita uscente non ha titolo per presentare la richiesta di indennizzo;
 - b) che, fino all'avvio del SII e dell'RCU, la società Terna Spa supporti il Gestore, qualora quest'ultimo lo richieda, nelle attività di verifica e controllo da svolgere nella fase di accreditamento degli esercenti la vendita al sistema indennitario, anche attraverso la messa a disposizione dell'elenco aggiornato degli utenti del dispacciamento attivi nel settore elettrico;
 - c) che, ai fini del computo dei termini per la presentazione delle richieste di indennizzo da parte dell'esercente la vendita uscente, qualora lo *switching* sia relativo ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, la data a partire dalla quale decorrono i termini sia identificata nella data di disattivazione del punto di prelievo da parte dell'esercente la vendita uscente;

- non fornire all' esercente la vendita entrante la disponibilità delle informazioni relative all' identità dell' esercente la vendita uscente che ha richiesto l' indennizzo, in considerazione dei compiti da affidare allo Sportello nella gestione delle richieste di informazioni che possono comportare anche l' identificazione dell' esercente la vendita uscente.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prorogare, in parziale riforma della deliberazione n. 219/10, l' applicazione della disciplina semplificata del funzionamento sistema indennitario di cui all' Allegato 3 di tale provvedimento, fino all' avvio del SII e dell' RCU;
- rinviare ad un successivo provvedimento l' adozione del regolamento che disciplinerà, in sostituzione di quello previsto all' Allegato 2 della predetta deliberazione, il funzionamento del sistema indennitario in coerenza con la piena operatività del SII e del RCU;
- rinviare ad un successivo provvedimento l' eventuale modifica e integrazione della regolazione del sistema indennitario, e l' introduzione di ulteriori strumenti di tutela dell' esercente la vendita entrante, anche in relazione agli esiti del monitoraggio compiuto con riferimento al primo periodo di operatività del suddetto sistema

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all' articolo 1 dell' Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09, integrate dalle seguenti definizioni:
- **disciplina semplificata** è la disciplina di funzionamento del sistema indennitario contenuta nell' Allegato 3 della deliberazione ARG/elt 219/10;
 - **SII** è il sistema informativo integrato, introdotto dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell' energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti e dei dati identificativi dei clienti finali;
 - **TIQV** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con la deliberazione dell' Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08;
 - **deliberazione ARG/elt 191/09** è la deliberazione dell' Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09;
 - **deliberazione ARG/com 202/09** è la deliberazione dell' Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09
 - **deliberazione ARG/elt 219/10** è la deliberazione dell' Autorità 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10.

Articolo 2

Gestione delle segnalazioni del cliente finale

- 2.1 L' esercente la vendita entrante classifica e gestisce, ai fini dell' applicazione del TIQV, qualunque comunicazione scritta del cliente finale relativa all' applicazione del corrispettivo C^{MOR} alla stregua di una richiesta scritta di informazioni, e provvede a trasmettere al cliente finale una comunicazione standard, formulata sulla base dell' Allegato A al presente provvedimento.
- 2.2 Qualora lo Sportello riceva una richiesta di informazione del cliente finale relativa all' esercente la vendita che ha richiesto l' applicazione del corrispettivo C^{MOR}, provvede a richiedere al Gestore il nominativo dell' esercente la vendita uscente nonché:
 - a) gli elementi di cui all' articolo 4, comma 4.1, dell' Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09;
 - b) i dati di cui all' articolo 6, comma 6.2 della disciplina semplificata, nel periodo di vigenza di essa.
- 2.3 Il Gestore fornisce i dati di cui al comma 2.2 entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta dello Sportello. Lo Sportello trasmette tali dati al cliente finale, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale.
- 2.4 L' esercente la vendita uscente qualora riceva un reclamo scritto da parte del cliente finale inerente l' applicazione del corrispettivo C^{MOR}, provvede a fornire a quest' ultimo risposta motivata ai sensi del TIQV, fornendo la documentazione attestante l' assolvimento degli obblighi di cui all' articolo 2, comma 2.2 dell' Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09.
- 2.5 Qualora lo Sportello riceva da un cliente finale un reclamo scritto inviato all' esercente la vendita uscente, provvede a richiedere all' esercente la vendita uscente l' invio della risposta motivata e della relativa documentazione effettuata ai sensi del comma 2.4.

Articolo 3

Modalità di fatturazione del corrispettivo C^{MOR}

- 3.1 L' esercente la vendita entrante fattura al cliente finale il corrispettivo C^{MOR} alla stregua di un corrispettivo diverso da quelli previsti per la fatturazione dei consumi, dandone separata evidenza ai sensi dell' articolo 16, comma 16.1, dell' allegato A di cui alla deliberazione ARG/com 202/09.
- 3.2 L' esercente la vendita entrante inserisce nel documento di fatturazione in cui viene applicato il corrispettivo C^{MOR} per un importo pari a quanto comunicato dal Gestore una apposita comunicazione, contenente la descrizione sintetica della disciplina del sistema indennitario, ai sensi dell' articolo 9 dell' allegato A di cui alla deliberazione ARG/com 202/09.

Articolo 4

Modifiche al TIQV

- 4.1 Il TIQV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) al comma 1.1 alla definizione “richiesta scritta di informazioni” dopo le parole “disservizio percepito” sono aggiunte le parole “, ivi compresa la comunicazione del cliente finale diretta all’esercente la vendita entrante ai sensi della deliberazione ARG/elt 191/09 ed avente ad oggetto l’applicazione del corrispettivo C^{MOR}”;
- b) dopo la definizione “sportello fisico” è aggiunta la seguente definizione: “ “Sportello”, è lo Sportello per il consumatore di energia istituito dall’Autorità con deliberazione 14 maggio 2008, GOP 28/08”;
- c) all’articolo 9, comma 9.4., sono aggiunte le parole “Il predetto criterio viene impiegato anche qualora la comunicazione scritta inviata da un cliente finale contenga, in aggiunta ad una richiesta di informazioni sull’applicazione del corrispettivo C^{MOR}, una lamentela relativa alla fornitura erogata dallo stesso esercente la vendita. In tal caso, la risposta dell’esercente la vendita contiene anche le informazioni sull’applicazione del corrispettivo C^{MOR} ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, della deliberazione 99/2012/R/eel”.

Articolo 5

Modifiche all’Allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 e disposizioni al Gestore per le modifiche alla disciplina semplificata

- 5.1 L’allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09 è modificato nei termini di seguito indicati:
- a) al comma 1.1 la definizione **Regolamento** è sostituita dalla seguente definizione:
“Regolamento è il regolamento disciplinante le modalità di funzionamento del sistema indennitario. Tale regolamento, sino a diversa disposizione dell’Autorità, corrisponde alla disciplina semplificata di cui all’Allegato 3 della deliberazione ARG/elt 219/10.”;
 - b) al comma 2.2 è aggiunta la seguente lettera g):
“g) il valore dell’indennizzo di cui al comma 3.1 sia almeno pari al valore soglia di 10 (dieci) euro.”;
 - c) al comma 4.1 la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera d):
“d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, relativamente al credito di cui alla lettera a), ricorrono le condizioni di cui al comma 2.2 lettere a), b), c), d), e) ed f); la dichiarazione è rilasciata dall’esercente la maggior tutela o il relativo venditore.”;
 - d) al comma 4.2 dopo le parole “del credito.” sono aggiunte le seguenti parole: “Nel caso la richiesta di indennizzo è presentata relativamente ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, i termini per la sua presentazione decorrono dalla data indicata dall’esercente la vendita uscente nella comunicazione della sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita, ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 42/08, a partire dalla quale il punto di prelievo è rimosso dal contratto di trasporto e spacciamento.”;
 - e) al comma 4.3 le parole “al comma 4.1 e” sono sostituite delle parole “al comma 4.1,”. Al medesimo comma 4.3, dopo le parole “al comma 4.2”

sono aggiunte le seguenti parole: “, e che ricorra la condizione di cui al comma 2.2, lettera g)”;

- f) al comma 4.5 è aggiunta la seguente lettera c):
“c) il termine a partire dal quale è prevista, ai sensi del comma 4.8bis, l’applicazione del corrispettivo C^{MOR} da parte dell’impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b).”;
- g) dopo il comma 4.8 è aggiunto il seguente comma:
“4.8bis L’impresa distributrice applica il corrispettivo C^{MOR} decorsi 6 (sei) mesi dal primo giorno del mese successivo al termine indicato dal Regolamento in cui l’esercente la vendita uscente poteva presentare la richiesta di indennizzo che ha inviato, ai sensi del precedente comma 4.1.”;
- h) al comma 5.1 le parole “imprese distribuitici” sono sostituite dalle parole “imprese distributrici”. Al medesimo comma 5.1 la lettera c) è eliminata;
- i) al comma 5.5 le parole “annullata ai” sono sostituite delle parole “annullata o sospesa ai”;
- j) l’articolo 6 è sostituito dal seguente articolo 6:

“Articolo 6

Annullamento e sospensione delle richieste di indennizzo

- 6.1 La richiesta di indennizzo:
 - a) è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare l’intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con l’esercente la vendita uscente;
 - b) può essere annullata su richiesta dell’esercente la vendita entrante qualora, il primo giorno del mese in cui scade il termine di cui al comma 4.5 lettera c), in seguito alla risoluzione del contratto di vendita, il punto di prelievo oggetto della medesima richiesta sia disattivato od oggetto di richiesta di disattivazione:
 - per morosità ai sensi dell’articolo 7bis della deliberazione ARG/elt 04/08,
 - per recesso da parte del cliente finale finalizzato alla disattivazione del punto di prelievo.
- 6.2 A seguito del pagamento dell’intera posizione debitoria di cui al comma 6.1 lettera a), l’esercente la vendita uscente è tenuto a comunicare al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento:
 - a) l’annullamento della richiesta di indennizzo;
 - b) qualora la Cassa abbia già provveduto al versamento dell’indennizzo, di aver riscosso l’indennizzo;
 - c) qualora la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell’indennizzo, di non aver riscosso l’indennizzo.
- 6.3 Nel caso di cui al comma 6.2, lettera b), l’esercente la vendita uscente è tenuto, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’avvenuto accertamento del pagamento da parte del cliente finale, a:
 - a) restituire il valore dell’indennizzo al cliente finale;
 - b) comunicare la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.

- 6.4 Nel caso di cui al 6.2, lettera c), il Gestore è tenuto a comunicare l'annullamento della richiesta di indennizzo alla Cassa, all'impresa distributrice e all' esercente la vendita entrante.
- 6.4bis Nei casi di cui al comma 6.1, lettera b):
- a) l' esercente la vendita entrante presenta al Gestore la richiesta di annullamento dell' indennizzo. Tale richiesta è presentata, nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento, tra il primo e il terzo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine di cui al comma 4.5 lettera c);
 - b) il Gestore, nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento, richiede all' impresa distributrice di verificare se alla data di cui al comma 6.1, lettera b) il punto di prelievo oggetto della richiesta di annullamento risulti disattivato od oggetto di una richiesta di disattivazione;
 - c) l' impresa distributrice adempie alla verifica e ne comunica l' esito al Gestore nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.4ter A seguito della comunicazione dell' esito della verifica dell' impresa distributrice ai sensi del comma 6.4bis, lettera c), il Gestore:
- a) annulla la richiesta di indennizzo per il punto di prelievo che risulta disattivato o è oggetto di richieste di disattivazione e comunica tale annullamento all' esercente la vendita uscente, all' esercente la vendita entrante e alla Cassa, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento;
 - b) rigetta la richiesta di annullamento dell' indennizzo, per il punto di prelievo che risulta attivo e non è oggetto di richieste di disattivazione, e ne dà comunicazione all' esercente la vendita entrante, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.5 Le comunicazioni di cui al comma 6.4 devono avvenire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento di cui al precedente comma 6.2 lettera a) e nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.5bis Le comunicazioni di cui al comma 6.4ter devono avvenire entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell' impresa distributrice dell' esito della verifica di cui al comma 6.4bis lettera c), nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.6 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, l' impresa distributrice:
- a) qualora abbia già applicato il corrispettivo C^{MOR} all' esercente la vendita entrante, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile;
 - b) qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C^{MOR} all' esercente la vendita entrante, ne sospende l' applicazione;
 - c) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere.
- 6.7 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, la Cassa:
- a) restituisce all' impresa distributrice il corrispettivo C^{MOR} secondo termini e modalità stabilite dalla medesima Cassa;
 - b) comunica la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.

- 6.7bis Nel caso la verifica di cui al comma 6.4bis lettera c) abbia esito positivo, l'impresa distributrice non procede all'applicazione all' esercente la vendita entrante del corrispettivo C^{MOR} e ne informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.8 Successivamente al ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 6.4 e 6.4ter lettera a), l' esercente la vendita entrante:
- qualora abbia già applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile;
 - qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C^{MOR} al cliente finale ne sospende l'applicazione.
- 6.9 La richiesta di indennizzo può essere sospesa su richiesta dell' esercente la vendita entrante qualora, il primo giorno del mese in cui scade il termine di cui al comma 4.5 lettera c), il punto di prelievo oggetto della medesima richiesta sia sospeso od oggetto di una richiesta di sospensione della fornitura.
- 6.10 Nei casi di cui al comma 6.9:
- l' esercente la vendita entrante presenta al Gestore la richiesta di sospensione dell' indennizzo. Tale richiesta è presentata, nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento, tra il primo e il terzo giorno lavorativo del mese di cui al comma 6.9;
 - il Gestore, nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento, richiede all' impresa distributrice di verificare se, alla data di cui al comma 6.9, il punto di prelievo relativo alla richiesta di sospensione dell' indennizzo risulti sospeso od oggetto di una richiesta di sospensione della fornitura;
 - l' impresa distributrice adempie alla verifica di cui alla precedente lettera b), e ne comunica l' esito al Gestore nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.11 A seguito della comunicazione dell' impresa distributrice dell' esito della verifica di cui al precedente comma 6.10, lettera c), il Gestore:
- sospende la richiesta di indennizzo per il punto di prelievo che risulta sospeso od oggetto di una richiesta di sospensione della fornitura e a ne dà comunicazione all' esercente la vendita uscente e all' esercente la vendita entrante, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento;
 - rigetta la richiesta di sospensione dell' indennizzo, per il punto di prelievo che risulta attivo e non è oggetto di richieste di sospensione, e ne dà comunicazione all' esercente la vendita entrante, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.12 Le comunicazioni di cui al precedente comma 6.11, devono avvenire entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell' impresa distributrice dell' esito della verifica di cui al precedente comma 6.10, lettera c), nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.13 Nel caso la verifica dell' impresa distributrice di cui al comma 6.10, lettera c) abbia esito positivo, l' impresa distributrice sospende l' applicazione del corrispettivo C^{MOR} all' esercente la vendita entrante, e informa il Gestore del relativo adempimento, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.

- 6.14 In seguito all'eventuale sopravvenuta riattivazione del punto di prelievo oggetto della sospensione dell'indennizzo di cui al comma 6.11, o alla revoca della richiesta di sospensione della fornitura del suddetto punto:
- a) l'impresa distributrice comunica al Gestore lo stato del punto, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento,
 - b) il Gestore procede, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), con la revoca della sospensione dell'indennizzo e comunica tale revoca all' esercente la vendita uscente e all' esercente la vendita entrante, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento.
- 6.15 L'impresa distributrice, successivamente all'invio della comunicazione di cui al precedente comma 6.14, lettera a):
- a) applica all' esercente la vendita entrante in occasione della prima fatturazione disponibile, il corrispettivo C^{MOR} nel valore indicato dal Gestore;
 - b) versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a) secondo le modalità di cui all'articolo 5;
 - c) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere.
- 6.16 Qualora il punto di prelievo oggetto di sospensione dell'indennizzo ai sensi del comma 6.11 venga successivamente disattivato per sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del cliente finale o su richiesta del cliente finale, si applicano le disposizioni del comma 6.4bis. In questi casi la richiesta di annullamento deve essere presentata non oltre il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data di disattivazione e la verifica dell'impresa di distribuzione deve riferirsi al primo giorno del mese successivo alla data di disattivazione.”
- k) all'articolo 8 le parole della rubrica “*per l'anno 2011*” sono soppresse;
 - l) al comma 8.1 le parole “Per l'anno 2011” sono sostituite dalle parole “Fino alla piena operatività del SII”;
 - m) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente articolo 9:

“Articolo 9

Monitoraggio del sistema indennitario

- 9.1 L'Autorità svolge le attività di monitoraggio del sistema indennitario che comprendono tra l'altro il monitoraggio del fenomeno della morosità riguardante i corrispettivi C^{MOR} .
- 9.2 Con cadenza mensile l' esercente la vendita entrante comunica un rendiconto sintetico al Gestore, con riferimento all'insieme delle pratiche per cui è stata richiesta l'applicazione del corrispettivo C^{MOR} , indicando le seguenti informazioni:
- a) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi C^{MOR} che l'impresa distributrice ha applicato e di quelli che è previsto che applichi;
 - b) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi C^{MOR} fatturati e da fatturare al cliente finale;
 - c) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi C^{MOR} fatturati al cliente finale e non riscossi;

- d) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi C^{MOR} per i quali il cliente finale è stato costituito in mora;
 - e) il numero totale e l'importo totale dei corrispettivi C^{MOR} per i quali è stata richiesta la sospensione del punto di prelievo per morosità del cliente finale.
- 9.3 Le comunicazioni di cui al comma 9.2 avvengono nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento.
- 9.4 Il Gestore, al fine di supportare le attività di monitoraggio di cui al presente articolo, fornisce mensilmente alla Direzione Mercati dell'Autorità una relazione complessiva dell'andamento del sistema indennitario comprendente anche una sintesi dei rendiconti ricevuti dagli esercenti la vendita entranti.”
- 5.2 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.1, il Gestore:
- a) sottopone alla Direzione Mercati dell'Autorità le proposte di modifica della disciplina semplificata entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione del medesimo provvedimento;
 - b) pubblica le proposte di modifica della disciplina semplificata di cui alla precedente lettera a) nel sito internet per la consultazione, entro 5 giorni lavorativi dalla loro presentazione alla Direzione Mercati dell'Autorità, recependo le eventuali osservazioni della Direzione Mercati dell'Autorità;
 - c) sottopone all'Autorità per l'approvazione, ai sensi del comma 7.4 dell'allegato B della deliberazione ARG/elt 191/09, la disciplina semplificata aggiornata e modificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle proposte di modifica di cui alla lettera b);
 - d) pubblica su proprio sito internet le specifiche tecniche necessarie al funzionamento della disciplina semplificata aggiornate e modificate, entro 30 giorni dall'approvazione della medesima disciplina.

Articolo 6

Disposizione sul regolamento e modifiche della deliberazione ARG/elt 219/10

- 6.1 In luogo di quanto indicato all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 219/10, la Disciplina semplificata si applica sino all'adozione del Regolamento ai sensi del successivo comma 6.2.
- 6.2 Successivamente alla piena operatività del SII, l'Autorità modifica e integra la regolazione del sistema indennitario e approva il relativo regolamento di disciplina del funzionamento del sistema indennitario.
- 6.3 La deliberazione ARG/elt 219/10 è modificata nei termini di seguito indicati:
- a) Al comma 4.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera b):
 - “b) di avere diritto, in qualità di esercente la vendita entrante a:
 - i) ricevere le comunicazioni del Gestore relativamente all'informazione che il cliente finale titolare del punto di prelievo è moroso nei confronti di un esercente la vendita e l'importo del corrispettivo C^{MOR} , e relativamente all'informazione circa l'annullamento o la sospensione di una richiesta di indennizzo;
 - ii) la valida presentazione di una richiesta di annullamento o di sospensione dell'indennizzo.”

- b) Il comma 4.4 è sostituito dal seguente:
“4.4 Terna è tenuta a rendere disponibili al Gestore:
a) le medesime informazioni relative all’identificazione dei punti di prelievo e la relativa associazione con le imprese distributrici ai sensi della deliberazione ARG/elt 172/10, punti 4 e 5;
b) su richiesta del Gestore e fino all’avvio del SII, l’elenco aggiornato degli utenti del dispacciamento attivi nel settore elettrico.”

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore:
a) con la pubblicazione del presente provvedimento per quanto previsto al comma 5.1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k) ed l);
b) dall’1 giugno 2012 per gli articoli 2, 3;
c) dall’1 novembre 2012 per quanto previsto al comma 5.1 alle lettere i), j) ed m).
- 7.2 Copia del presente provvedimento è trasmessa società Acquirente Unico S.p.A., alla società Terna S.p.A. e alla Cassa.
- 7.3 Il presente provvedimento, l’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09 ed il TIQV, aggiornato con le modifiche e le integrazioni di cui alla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

22 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni